



# COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 28/07/2021

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.**

### PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

#### DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 22/07/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

*DOTT. FRANZOSO LEONARDO*

#### DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data: 22/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*DOTT. FRANZOSO LEONARDO*

L'anno duemilaventuno addi VENTOTTO del mese di luglio alle ore 16,00, in Manduria nella Sede Comunale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

	Presenti	Assenti
PECORARO Gregorio - Sindaco	P	
DINOI Gregorio	P	
MASTROVITO Fabrizio	P	
LAMUSTA Luigia	P	
SAMMARCO Serena	P	
MASSARI Flavio	P	
DE PASQUALE Giovanni	P	
PARISI Antonella	P	
PERRUCCI Gregorio	P	
SCIALPI Filippo	P	
MATINO Michele	P	
CAPOGROSSO Agostino		A
PESARE Pasquale	P	
PERRUCCI Vito	P	
CASCARANO Luigi	P	
LAMUSTA Pierpaolo	P	
SAMMARCO Domenico	P	
INGROSSO Loredana	P	
GENTILE Gregorio	P	
BULLO Lorenzo		A
MARIGGIO' Antonio	P	
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		A
PUGLIA Roberto	P	
BRECCIA Cosimo	P	
DUGGENTO Dario	P	

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Vice-Segretario Comunale Maria Antonietta ANDRIANI, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale n. 94 del 15/09/2020, come modificato con atto del Consiglio Comunale n. 93 in data odierna;

**Dato atto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 06/07/2021 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2020;

**Richiamati inoltre**, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. In legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati*

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

**653.** A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

**654.** In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

**Richiamato** l'art.57 bis, comma 1, lett.a) del D.L. n.124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha esteso la proroga dell'abolizione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al DPR n.158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi, ivi indicati, del 50%;

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del d.l. 99/2021), che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

**Preso atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 28.07.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 per un costo di € 6.032.527,00, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n.212 del 23.06.2021;

**Dato atto** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

**Richiamato** l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a

tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Visto** il Piano tariffario 2021 relativo alle tariffe TARI per tutte le categorie di utenze (domestiche e non domestiche) finalizzato all'applicazione e la riscossione della TARI riferita all'anno d'imposta 2021 (allegate alla presente deliberazione);

**Visto il DL 73/2021 (Sostegni Bis) che testualmente recita:**

**art.6\_ :**

- **comma 1** - *“Agevolazioni Tari - 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività' e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;*

**Rilevato** che il contributo di cui sopra è stato assegnato al Comune di Manduria nella misura di € 219.601,00;

**Richiamato** l'art.106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con il quale viene istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e dato che, ai sensi di tale norma, il contributo assegnato al Comune di Manduria è pari ad € 485.608,00, di cui € 113.525,00 già utilizzati nel corso del 2020, per cui, a tutt'oggi sono disponibili € 372.083,00, di cui € 209.204,00 per le Utenze Domestiche ed € 162.878,00 per le Utenze non Domestiche, somme già contabilizzate in avanzo vincolato in seno al risultato di amministrazione 2020, approvato con D.C.C. n.74/2021;

**Visto** l'art.15 bis del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: *“Art. 15-bis Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali -*

*((1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*...omissis 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...omissis”;*

**Ritenuto** dover individuare i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni in favore delle utenze domestiche e non domestiche come di seguito riportato:

**a) RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE**

- a1. applicazione di una riduzione pari al 30% della parte fissa e parte variabile della tariffa dovuta per l'anno 2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, giusta Delibera Arera n.158 del 05/05/2020, da riconoscersi automaticamente;

- a2. ulteriore agevolazione da riconoscere in favore di coloro che abbiano subito una riduzione del fatturato così come previsto dall'art.1 del Decreto Legge n.73 del 25.05.2021 e che abbiano ottenuto legittimamente il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fino a concorrenza dei fondi disponibili.

#### **b) RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE**

applicazione di una riduzione sulla **PARTE VARIABILE** nei casi di seguito elencati:

- b1. per coloro che presenteranno un valore ISEE non superiore a 8.000,00 euro si applica una riduzione pari al 100%;
- b2. per coloro che presenteranno un valore ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 euro, si applica un abbattimento pari al 70%;
- b3. per coloro che presenteranno un valore ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 euro si applica un abbattimento pari al 50%;

Le percentuali, di cui ai suddetti punti b2) e b3) potrebbero subire delle riduzioni proporzionali, in relazione ai fondi che si renderanno effettivamente disponibili dopo l'applicazione dell'agevolazione di cui al punto b1);

Le utenze interessate alle agevolazioni di cui ai precedenti punti a2) e b) saranno quelle che presenteranno entro e non oltre la data del 31/10/2021 apposita richiesta come da comunicazione che verrà inserita nell'avviso di pagamento Tari;

Il riconoscimento di tale agevolazione comporterà la rideterminazione degli avvisi tari 2021 regolarmente emessi, salvaguardando comunque il rispetto del versamento rateale;

**Ricordato** quanto previsto dall'art.19 del vigente Regolamento TARI:

- comma 3 *“La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti”;*
- comma 8 *“A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019”;*

**Ritenuto**, altresì, ai sensi dell'art. 22, del vigente Regolamento Tari (così come modificato ed integrato con atto di Consiglio Comunale n.93/2021) di stabilire le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

**Considerato che** il Gettito Tari stimato, per l'anno 2021 è quantificato in € 6.032.527,00 al lordo delle riduzioni Covid come sopra quantificate, e che detto importo è corrispondente al valore del PEF, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n.212 del 23.06.2021, pertanto rispettoso del comma 654 della L.147/2013, mentre la somma da inserire nella Sezione Entrate del bilancio di previsione 2021, quale gettito Tari, al netto delle riduzioni Covid-19 di cui sopra, ammonta ad € 5.440.843,00;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari;

**Tutto ciò premesso;**

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Preso atto** che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 95 del 28.07.2021 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	22
Consiglieri Assenti	n.	3 (Ferretti De Virgilis,, Bullo e Capogrosso)
Consiglieri Votanti	n.	22
Voti favorevoli	n.	15
Voti contrari	n.	7 (Sammarco D., Ingrosso, Puglia, Breccia, Gentile, Duggento e Mariggìò)
Astenuti	n.	0

Ad unanimità di voti resi nei modi e nei termini di legge

#### **DELIBERA**

1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **Di approvare** con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 le tariffe relative a tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche per l'applicazione e la riscossione della tari riferita all'anno d'imposta 2021 (allegate alla presente deliberazione);

3) **Di dare atto** che il Gettito Tari stimato, per l'anno 2021 è quantificato in € 6.032.527,00, importo corrispondente al valore del PEF, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n.212 del 23.06.2021, pertanto rispettoso del comma 654 della L.147/2013;

4) **Di stabilire** che per l'anno 2021 la tari è riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso bonario, in n.2 rate aventi le seguenti scadenze:

- 31 Ottobre 2021 acconto pari al 50%, calcolato in applicazione delle tariffe tari 2020;
- 2 Dicembre 2021 a saldo con applicazione delle tariffe 2021;

5) **Di approvare** le seguenti agevolazioni a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica COVID-19:

#### **a) RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE**

- a1. applicazione di una riduzione pari al 30% della parte fissa e parte variabile della tariffa dovuta per l'anno 2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, giusta Delibera Arera n.158 del 05/05/2020, da riconoscersi automaticamente;
- a2. ulteriore agevolazione da riconoscere in favore di coloro che abbiano subito una riduzione del fatturato così come previsto dall'art.1 del Decreto Legge n.73 del 25.05.2021 e che abbiano ottenuto legittimamente il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fino a concorrenza dei fondi disponibili.

#### **b) RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE**

applicazione di una riduzione sulla **PARTE VARIABILE** nei casi di seguito elencati:

- b1. per coloro che presenteranno un valore ISEE non superiore a 8.000,00 euro si applica una riduzione pari al 100%;
- b2. per coloro che presenteranno un valore ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 euro, si applica un abbattimento pari al 70%;
- b3. per coloro che presenteranno un valore ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 euro si applica un abbattimento pari al 50%;

Le percentuali, di cui ai suddetti punti b2) e b3) potrebbero subire delle riduzioni proporzionali, in relazione ai fondi che si renderanno effettivamente disponibili dopo l'applicazione dell'agevolazione di cui al punto b1);

Le utenze interessate alle agevolazioni di cui ai precedenti punti a2) e b) saranno quelle che presenteranno entro e non oltre la data del 31/10/2021 apposita richiesta come da comunicazione che verrà inserita nell'avviso di pagamento Tari;

Il riconoscimento di tale agevolazione comporterà la rideterminazione degli avvisi tari 2021 regolarmente emessi, salvaguardando comunque il rispetto del versamento rateale;

**6) Di dare atto** che l'onere finanziario per le suddette riduzioni risulta pari ad € 591.683,00 come di seguito specificato:

A) risorse derivanti dal Decreto della Finanza Locale del 24 giugno 2021 a riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:

- Utenze non Domestiche € 219.601,00;

B) risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020 iscritte nell'allegato A/2 – Avanzo vincolato – Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili – del conto del bilancio 2020:

- **UTENZE NON DOMESTICHE** € 162.878,00, quale somma residua dell'assegnazione originaria di € 276.403,00;
- **UTENZE DOMESTICHE** € 209.204,00, quale somma originariamente assegnata e non utilizzata;

**7) Di dare atto** che la somma da inserire nella Sezione Entrate del bilancio di previsione 2021, quale gettito Tari, al netto delle riduzioni Covid-19 di cui sopra, ammonta ad € 5.440.843,00;

**8) di procedere** con successivo separato atto alla variazione di bilancio finalizzata e recepire le conseguenze contabili delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

**9) Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Taranto, nella misura del 5,00 %;

**10) Di dare atto altresì**, che le riduzioni Covid -19 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**11) Di disporre** che l'ufficio competente provvederà a:

- inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
- pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto riportato nei quadri sinottici riportati nell'allegato;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'Urgenza, con successiva votazione con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	22
Consiglieri Assenti	n.	3 (Ferretti De Virgilis,, Bullo e Capogrosso)
Consiglieri Votanti	n.	22
Voti favorevoli	n.	15
Voti contrari	n.	7 (Sammarco D., Ingrosso, Puglia, Breccia, Gentile, Duggento e Mariggìo)
Astenuti	n.	0

#### DELIBERA

**Di dichiarare** il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .



**COMUNE DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 95 del 28/07/2021**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.**

Del che si è redatto il presente verbale.

**FIRMATO**  
**IL PRESIDENTE**  
**Dott. DINOI GREGORIO**

**FIRMATO**  
**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**  
**AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).*

DATI GENERALI		inserire
Costi fissi PEF 2021		€ 2.696.049,00
Costi variabili PEF 2021		€ 3.336.478,00
Costi PEF 2021		6.032.527,00 €
Riduz. Rd Ud	€	71.825,69
Totale RSU	kg	16.019.360,00
Tasso inflaz. Ip		0,00%
Recup. Prod. Xn		0,00%

← Applicazione Art. 14 Regolamento Comunale TARI: Abbattimento quota variabile Utenze Domestiche in relazione all'incremento della raccolta differenziata come attestata da nota prot. 32279/2021 Ufficio Ambiente

### DISTRIBUZIONE DATI

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	13.332.625,91	83,23	€ 2.175.941,00	€ 2.692.621,96	€ 71.825,69	€ 2.620.796,27
Und	2.686.734,10	16,77	€ 520.308,00	€ 643.856,04	-€ 71.825,69	€ 715.681,73
<b>Totale</b>	<b>16.019.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 2.696.249,00</b>	<b>€ 3.336.478,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.336.478,00</b>

### DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n occup	Stot(n)	N(n)	Ps
1	447.180,00	3.999	100%
2	817.721,00	8.234	100%
3	616.525,00	5.083	70%
4	396.411,00	2.637	50%
5	89.574,00	552	0%
6 o più	35.288,00	164	0%
<b>Totale</b>	<b>2.402.699,00</b>	<b>20.669</b>	

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,83628	76,99790
0,97049	138,59622
1,05309	165,54548
1,12536	200,19454
1,13568	223,29391
1,09439	261,79286

## DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

100%

n.	Attività	Stot(ap)	Ps	Tariffe	
				Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10.540,00	150%	1,16194	1,61282
2	Cinematografi e teatri	0,00	100%	0,75849	1,06317
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3.817,00	150%	0,77463	1,09672
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7.225,00	150%	1,28298	1,82184
5	Stabilimenti balneari	13.889,00	150%	1,14580	1,61282
6	Esposizioni, autosaloni	6.823,00	150%	1,10546	1,55992
7	Alberghi con ristorante	14.658,00	150%	2,59823	3,66820
8	Alberghi senza ristorante	3.234,00	150%	1,92850	2,70954
9	Case di cura e riposo	7.963,00	150%	1,91236	2,70438
10	Ospedale	5.067,00	150%	2,76768	3,90302
11	Uffici, agenzie	21.511,00	130%	2,01887	2,84372
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	19.406,00	150%	1,52505	2,14053
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	45.037,00	150%	2,04953	2,86437
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.763,00	100%	2,42071	3,41144
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6.395,00	150%	1,75098	2,46439
16	Banchi di mercato beni durevoli	40,00	100%	2,69506	3,79077
	- idem utenze giornaliera		100%	5,39011	7,58154
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5.147,00	150%	2,67085	3,76497
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.604,00	150%	1,89622	2,64889
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.960,00	150%	2,60630	3,64884
20	Attività industriali con capannoni di produzione	16.889,00	130%	1,81230	2,54309
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30.059,00	140%	1,78810	2,51703
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	14.842,00	-30%	2,15605	3,03442
	- idem utenze giornaliera		-30%	4,31209	6,06885
23	Mense, birrerie, amburgherie	132,00	-10%	3,50519	4,92103
24	Bar, caffè, pasticceria	4.285,00	-20%	2,58209	3,62510
	- idem utenze giornaliera		-20%	5,16418	7,25020
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11.518,00	0%	2,51754	3,53530
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.154,00	0%	2,51754	3,53336
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3.346,00	-40%	2,73056	3,85580
28	Ipermercati di generi misti	3.822,00	0%	2,66278	3,74948
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	-45%	1,85507	2,61341
	- idem utenze giornaliera		-45%	3,71014	5,22682
30	Discoteche, night-club	0,00	130%	3,63429	5,10941